



COMUNE DI POGGIBONSI

ORDINANZA N. 208 del 26/06/2018

OGGETTO: NOTTE BIANCA 2018 – DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E IN LATTINE.

IL SINDACO

DATO ATTO che il 28 giugno 2018 si terrà nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico) la manifestazione denominata “Notte Bianca”, organizzata dall’Associazione “ViaMaestra”, che inizierà alle ore 19.00 del 28 giugno e terminerà alle ore 02.00 del 29 giugno;

CONSIDERATO che tale iniziativa richiamerà presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalla manifestazione;

DATO ATTO che, durante la manifestazione in oggetto, si ritiene opportuno per esigenze di sicurezza, limitare l’utilizzo di contenitori di vetro e lattine nell’ambito delle aree interessate dalla manifestazione, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l’incolumità pubblica;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse connesse al mantenimento della sicurezza e della pubblica incolumità, all’adozione di un provvedimento che preveda:

- Il divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- Il divieto per gli esercenti di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine;
- L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- Il divieto per chiunque di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RICHIAMATO l’art. 18, comma 1 del vigente “Regolamento di Polizia Urbana” che, in relazione, tra l’altro, a fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connesse al consumo di alcool, vieta di consumare bevande superalcoliche in luogo pubblico o aperto al pubblico, se non nelle pertinenze dei locali di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi, quindi sotto la diretta responsabilità degli esercenti o di chi ne fa le veci;

RITENUTO di stabilire l’efficacia del presente provvedimento nelle aree interessate dalla manifestazione, ossia nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico) come individuato nell’allegata planimetria, dalle ore 18:00 del 28 giugno alle ore 03:00 del 29 giugno 2018 (ossia da un’ora prima dell’inizio della manifestazione a un’ora dopo dalla fine della manifestazione);

CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;

TENUTO CONTO che è consentita la somministrazione di bevande alcoliche e non alcoliche esclusivamente in bicchieri di plastica o cartone, con divieto di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine.

RITENUTO di dare esecuzione a quanto richiesto, in quanto le suddette misure sono dettate a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/40, n. 635 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 25/08/91, n. 287;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. E' fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione o vendita da asporto deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica é imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all' apertura dei tappi dei contenitori stessi. E' fatto inoltre divieto di tenere in deposito, alla portata di tutti, casse contenenti recipienti in vetro o lattine;
2. Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
3. E', altresì, fatto assoluto divieto a chiunque di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
4. I divieti di cui ai punti 1 e 3 hanno efficacia nel Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi (Zona 1 – Centro Storico) come individuato nell'allegata planimetria, dalle ore 18:00 del 28 giugno alle ore 03:00 del 29 giugno 2018 (ossia da un'ora prima dell'inizio della manifestazione a un'ora dopo dalla fine della manifestazione);
5. Il divieto di cui al precedente punto 1 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell' attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;

AVVERTE

- L'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

DISPONE CHE

- Il Comando di Polizia Municipale sia incaricato della notifica del presente provvedimento agli esercenti interessati;

- La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Commissariato di Pubblica Sicurezza, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ CHE

- La presente ordinanza venga pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune di Poggibonsi nonché sul sito istituzionale dell' Ente;

- Della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita. Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art.21 bis della legge 287/1990

Avverso il presente atto può essere altresì esperita la tutela civica entro 20 giorni.

Il ricorso alla tutela civica non sospende i termini dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ed è facoltativo e non alternativo ad essi.

IL SINDACO
(David Bussagli)



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI POGGIBONSI' around the perimeter and a star in the center. The signature is written in a cursive style.